

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 195 DEL 10.12.2018

OGGETTO: Incarico consulente qualificato e avvio nuova misurazione Radon Ente camerale
– Anno 2019 – SMARTCIG ZB226215BE

IL DIRIGENTE

Visto l'atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale;

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Visto l'atto del Consiglio n. 117/366 del 20/12/2018 con cui è stato approvato il preventivo economico per l'anno 2019, nonché il successivo atto n. 10.60 del 20/12/2018 con cui è stato approvato il budget direzionale dell'anno 2019 ;

Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012, che ha imposto alle P.A. ivi incluse le Camere di Commercio, l'adozione entro il 31 gennaio di ogni anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Vista la delibera di Giunta n. 1/1 del 8/02/2018, con cui è stato approvato il Piano triennale integrato di prevenzione della corruzione, per la trasparenza l'integrità e Performance triennio 2017-2019 ;

Viste le disposizioni di cui all'art. 54 del DPR 254/2005, relative alla stipula ed alle modalità di esecuzione dei contratti;

Visto il D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

Visto il Decreto del 08/08/2017, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico (emanato in attuazione del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 - relativo al riordino delle Camere di Commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale) – pubblicato nella G.U. n. 219 del 19/09/2017 - con il quale era stata formalizzata l'istituzione della nuova Camera di Commercio Viterbo – Rieti nonché la Determinazione n. 01 del 27/11/2017 con cui il Segretario Generale, in qualità di Commissario ad acta, aveva costituito il gruppo di lavoro per la valutazione di tutti adempimenti amministrativi da porre in essere in vista dell'accorpamento delle CCIAA di Viterbo e di Rieti;

Preso atto che a seguito di Sentenza della Corte Costituzionale n. 261 del 13/12/2017 veniva dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 – e sospeso il percorso di accorpamento;

Visto il successivo Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 16/02/2018 –pubblicato nella G.U. n. 57 del 9 marzo 2018 - con il quale è stata nuovamente formalizzata l'istituzione della nuova Camera di Commercio Viterbo – Rieti;

Preso atto che a seguito dei due citati Decreti MISE (08/08/2017 e 16/02/2018) la Camera di Viterbo, nella more dell'accorpamento, lo scorso 2017 ha ritenuto opportuno procedere ad affidamenti di durata contenuta (per lo più di anni uno) al fine di non aggravare le procedure ed anche al fine di non ledere il legittimo interesse del nuovo aggiudicatario a poter sottoscrivere un contratto di durata superiore che potesse garantirgli un congruo utile (ciò alla luce del principio di proporzionalità degli affidamenti, sancito dall'art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016;

Preso atto che l'iter dell'accorpamento risulta ad oggi bloccato in quanto il Consiglio di Stato con Ordinanza n. 6971 del 4/10/2018 ha accolto il ricorso proposto dalla Camera di commercio di Rieti avverso l'accorpamento con la Camera di Viterbo riformulando l'ordinanza al Tar del Lazio;

Richiamata la Determina n. 20 del 30/01/2018, con la quale è stato affidato, alla Soc. U- SERIES S.R.L., con sede legale in Bologna, Via Ferrarese n. 131, C.F./P.IVA 02407591201 - l' *"Incarico consulente qualificato e avvio nuova misurazione Radon Ente camerale – Anno 2018 - SMARTCIG ZBB21931ED"*, al prezzo di € 1.600,00 + IVA, per un totale di € 1.952,00;

Vista, quindi, la necessità di individuare, per l'anno 2019, un nuovo affidatario dei suddetti servizi;

- Visto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, a norma del quale, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto *"anche senza previa consultazione di due o più operatori economici"*;

- Ritenuto, tuttavia, comunque opportuno, in applicazione dei principi di rotazione e di concorrenza, attivare una indagine di mercato, ex art. 36 comma 2 lett. b) dello stesso Decreto Legislativo;

- Visto l'art. 7 comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge n. 94 del 06/07/2012, il quale stabilisce l'obbligo di ricorso al MEPA;

- Visto il bando MEPA "Servizi di monitoraggio ambientale e sanitario", il cui Capitolato prevede, all'art. 8.1.7, il "servizio di sorveglianza dosimetrica" (CPV 85100000 – 0);

- Estratto, in data 22/11/2018, l'elenco delle Imprese iscritte a tale bando (file excel inserito in istruttoria);

- Considerato, tuttavia, che da tale elenco non si evince quali delle Imprese iscritte risultano svolgere, nello specifico, attività di valutazione della concentrazione di radon con rilevatori passivi a tracce tipo CR-39, in quanto questi sono quelli solitamente adottati dalla Camera per la rilevazione, e ritenuto pertanto opportuno, per filtrare la ricerca di mercato, individuare extra Mepa tali Imprese

- Preso atto che, all'esito di tale ricerca (condotta sulle prime due pagine dei risultati di Google – file word inserito in istruttoria), sono risultate, oltre che la Società U- SERIES S.R.L., anche le seguenti Società:

- ENEA (P.IVA 00985801000; C.F. 01320740580), con sede in Roma, Lungotevere Thaon di Revel, 76, mail radon@enea.it ;
- LB SERVIZI PER LE AZIENDE SRL (P.IVA 06261440728) , con sede a Terlizzi (BA) in Via Poerio n. 5 (unità operativa sita in Roma Via Giuseppe Allievo 81) , mail info@lbservizi.it ;
- TECNORAD (P.IVA 00645130238), con sede in Verona Via Schiaparelli, 5, mail radon@tecnorad.it

- Preso atto, tuttavia, che ENEA non risulta essere iscritta al suddetto bando MEPA, mentre a quest'ultimo risultano essere iscritte sia LB SERVIZI PER LE AZIENDE SRL sia TECNORAD;

- Considerato, pertanto, di poter interpellare soltanto le due Società iscritte, ed inviata loro, in data 23/11/2018, una richiesta di preventivo avente ad oggetto le stesse condizioni del contratto in essere;

- Preso atto che all'esito di tale richiesta:

● La Soc. LB SERVIZI PER LE AZIENDE SRL, con nota PEC Prot. 17823 del 26/11/2018, ha inviato un preventivo dell'importo complessivo di € 1.650,00 + IVA (Totale € 2.013,00), dichiarando di disporre nel proprio organico della figura di "Esperto Qualificato" di 3° grado, individuato nella persona del Dott. Leonardo Baldassarre;

● La Soc. TECNORAD, con mail del 23.11.2018, ha comunicato di poter svolgere solo il servizio di fornitura RILEVATORI a tracce passivi CR-39 (scheda tecnica allegata), con relativi report di misura secondo la periodicità richiesta e relazione Tecnica Finale a completamento dei 12 mesi di rilevazione, e di non poter anche ricoprire l'incarico di "Esperto Qualificato";

la stessa Società, con mail del 26/11/2018 (Prot. n. 17853 del 26/11/2018) , ha quindi inviato un preventivo soltanto per la fornitura e la rilevazione, pari ad € 621,00 + IVA, per un totale di € 757,62 e tale preventivo comprende: la fornitura dei rivelatori; la lettura e l'invio dei report; la relazione tecnica di cui all'art. 10 ter comma 4 del D.lgs. 241/2000; le spese di invio e ritiro dosimetri;

la stessa Società, infine, con altra mail del 26/11/2018, ha indicato, quale Esperto Qualificato, il Dott. Chiatti, con sede in Viterbo, invitando la Camera a richiedere al medesimo un preventivo di spesa;

- Visto il preventivo trasmesso dalla Soc. U- SERIES S.R.L. per l'anno 2019 (Prot. N. 17748 del 23/11/2018), dell'importo di € 1.600,00 + IVA, per un totale di € 1.952,00, che quindi è pari al costo del contratto in essere, e considerato che la stessa ha individuato la figura di "Esperto Qualificato" di 3° grado nella persona dell'Ing. Massimo Esposito;

- Considerato, all'esito dell'indagine di mercato, che il prezzo più vantaggioso – pari ad € 621,00 + IVA - è risultato quello offerto dalla Soc. TECNORAD;

- Rilevato, tuttavia, che tale prezzo non comprende anche il costo per l'incarico di "Esperto Qualificato", per la formulazione del quale la Società, come sopra già anticipato, ha invitato la Camera a richiedere un preventivo direttamente al Dott. Chiatti di Viterbo, e ciò sulla base di una presunta incompatibilità tra, da un lato, la fornitura dei dosimetri e la lettura dei risultati, e, dall'altro, le attività riservate alla competenza dell' "Esperto Qualificato";

- Vista, quindi, la tecnicità della normativa, e ritenuto, pertanto, opportuno interpellare al riguardo

l'Associazione Nazionale Professionale Esperti Qualificati in Radioprotezione (di seguito: A.N.P.E.Q.), alla quale l'Ufficio Provveditorato, con mail del 26/11/2018, ha richiesto un chiarimento, con l'obiettivo di sapere se la figura dell' "Esperto Qualificato" possa essere interna alla stessa Società che fornisce i dosimetri, che legge i risultati e che redige la relazione tecnica finale oppure debba necessariamente essere scelto all'esterno (e quindi con una procedura autonoma);

- Preso atto che A.N.P.E.Q., con mail del 27/11/2018 (Prot. n. 18311 del 05/12/2018), ha precisato l'assenza di qualsivoglia incompatibilità tra la figura di "Esperto Qualificato" e l'inquadramento del medesimo nella stessa Società che fornisce il servizio di fornitura dei dosimetri con annessa rilevazione dei risultati, in quanto "non c'è nessun obbligo al fatto che l'EQ sia esterno al laboratorio";

- Rilevato, in esito al chiarimento fornito da ANPEQ, che è possibile affidare il servizio di misurazione del radon ad una Società la quale abbia già al suo interno un "Esperto Qualificato", e che quindi, ai fini dell'individuazione di quest'ultimo non occorre che la stazione appaltante attivi un'autonoma e separata procedura, cosa che, oltre a non apparire al momento giustificata da nessuna norma, lederebbe il principio di economicità del procedimento;

- Considerato, pertanto, che il preventivo formulato dalla Soc. TECNORAD, pur essendo più basso di quello trasmesso sia dalla Soc. LB SERVIZI PER LE AZIENDE SRL sia di quello comunicato dall'attuale

contraente U- SERIES S.R.L., comprende tuttavia il solo servizio di dosimetria e non anche il compenso per l'incarico di "Esperto Qualificato";

- Preso atto che, invece, i preventivi trasmessi dalla Soc. LB SERVIZI PER LE AZIENDE SRL nonché dalla Soc. U- SERIES S.R.L., rispettivamente di € 1.650,00 + IVA e di € 1.600,00 + IVA, si riferiscono sia al servizio sia all'incarico sopra citati;

Rilevato, pertanto, che il prezzo offerto dall'attuale contraente U- SERIES S.R.L. è più basso rispetto a quello presentato dalla Soc. LB SERVIZI PER LE AZIENDE SRL;

- Considerato, tuttavia, che l'obbligo del contenimento della spesa deve essere interpretato anche alla luce di un criterio di proporzionalità degli affidamenti (art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016), e che quindi la scelta di derogare al principio della rotazione al fine di salvaguardare il risparmio di spesa può ritenersi legittima solo laddove il prezzo offerto dall'appaltatore uscente sia effettivamente più conveniente rispetto ai preventivi acquisiti in esito all'indagine di mercato;

- Ritenuto, quindi, che, laddove tale convenienza sia minima, sia preferibile prediligere il principio della rotazione;

- Preso atto che, nel caso di specie, il prezzo offerto dall'attuale contraente U- SERIES S.R.L. è inferiore di soli € 50,00 rispetto a quello offerto dalla Soc. LB SERVIZI PER LE AZIENDE SRL;

Considerato inoltre che la società LB SERVIZI PER LE AZIENDE SRL – a seguito della presa visione delle planimetrie dell'edificio camerale e del DVR aggiornato al 20/09/2018 (documentazione inviata dall'Ufficio Provveditorato con mail del 03/12/2018) – ha confermato, con mail del 05/12/2018 (Prot. n. 18445 del 07/12/2018) la piena eseguibilità dell'incarico in oggetto, ed ha inoltre inviato, con mail del 07/12/2018, una proposta per il posizionamento dei dosimetri;

Visto l'art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale stabilisce i requisiti generali per la partecipazione alle procedure di appalto;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50;

Visto il *"Regolamento camerale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia"*, approvato dal Consiglio con atto n. 114/359 del 03/05/2018;

Considerato che, in base all'art. 11 comma 4 del Regolamento sopra citato, la Camera, al fine di procedere alla stipula del contratto, deve acquisire:

- Annotazioni Riservate ANAC;

- DURC;

- Autodichiarazione del possesso dei requisiti;

Preso atto che, per quanto riguarda la Soc. LB SERVIZI PER LE AZIENDE SRL :

- dalle Annotazioni Riservate ANAC, estratte in data 05/12/2018, non risulta alcuna irregolarità;
- è stato emesso un DURC regolare con scadenza al 15/02/2019 (Prot. n. 18331 del 05/12/2018);
- l'autodichiarazione dei requisiti verrà acquisita al momento dell'inoltro della Trattativa Diretta MEPA

Considerato che l'Ufficio Provveditorato ha avviato, in data 06/12/2018, le verifiche dei requisiti sopra citati, come di seguito indicato:

Agenzia Entrate: prot. n. 18365

Carichi pendenti: prot. n. 18366

Casellario: prot. 18367

Visto l'art. 108 comma 1 lett. C) del D.lgs. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti risolvono il contratto se l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'[articolo 80](#), ed il successivo comma 5 del medesimo art. 108 ai sensi del quale, nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha comunque il diritto “...al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto”;

Ritenuto, pertanto, di poter affidare alla Soc. LB SERVIZI PER LE AZIENDE SRL , per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019, l' “Incarico consulente qualificato e avvio nuova misurazione Radon Ente camerale”

Visto l'art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016;

Visti l'art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché la Determina AVCP (ora ANAC) n. 8 del 18/11/2010, e preso atto che:

- è stato acquisito lo SMARTCIG NUM ZB226215BE , per l'importo di € 1.650,00 + IVA;
- la tracciabilità verrà acquisita in sede di risposta alla Trattativa Diretta MEPA

Considerato che la Camera – nel caso in cui dovesse accertare che la suddetta Società non è in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 – risolverà il presente contratto ai sensi dell'art. 108 comma 5 dello stesso Decreto Legislativo, e procederà all'applicazione di una penale dell'importo di € 165,00 (il 10% dell'importo netto dell'affidamento);

Ritenuto, inoltre, opportuno che la Camera si riservi la facoltà – nel caso in cui il servizio non dovesse essere conforme, anche in ordine alle tempistiche, a quanto preventivato – di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e/o all'entità del danno subito e calcolata – ai sensi dell'art. 113-bis d.lgs. 50/2016 - in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque entro il limite massimo del 10% dell'ammontare netto complessivo contrattuale;

Vista l'istruttoria curata dal dipendente Stefano Taddeucci, secondo le indicazioni della sottoscritta;

Considerato che né la sottoscritta né il funzionario istruttore si trovano, rispetto alla Società sopra citata, in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse;

D E T E R M I N A

Di affidare – ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B) del D.lgs. 50/2016 – alla Soc. LB SERVIZI PER LE AZIENDE SRL - con sede con sede a Terlizzi (BA) in Via Poerio n. 5 (unità operativa sita in Roma Via Giuseppe Allievo 81), C.F./P.IVA 06261440728 – l' *"Incarico di consulente qualificato e avvio nuova misurazione Radon Ente camerale – Anno 2019 – SMARTCIG ZB226215BE "*, al prezzo annuo di € 1.650,00 + IVA, per un totale di € 2.013,00, in accettazione del preventivo acquisito agli atti con Prot. n. 17823 del 26/11/2018, conferendo all'Ufficio Provveditorato il mandato di inoltrare alla suddetta Società - a valere sul bando MEPA *"Servizi di monitoraggio ambientale e sanitario"* - una *"Trattativa Diretta"*, indicando quale *"Valore Massimo Ammesso"*, l'importo di € 1.650,00 + IVA ed allegando alla stessa il documento *"Allegato a Trattativa Diretta MEPA"*, acquisito agli atti ed avente ad oggetto, tra l'altro, la richiesta dei dati della tracciabilità ex Legge 136/2010 e del pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della tabella allegata al DPR 642 del 26/10/1972);

Di quantificare in complessivi € 2.013,00 la spesa necessaria al servizio in oggetto, e di rinviare ad un successivo provvedimento la prenotazione degli oneri relativi all' annualità di valenza contrattuale.



Di subordinare l'efficacia del presente affidamento all'acquisizione dell'autodichiarazione in sede di Trattativa diretta sul MEPA;

Di prevedere – nel caso di sopravvenuto accertamento del non possesso dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 – l'applicazione di una penale dell'importo di € 165,00 (il 10% dell'importo netto dell'affidamento), e di prevedere altresì – nel caso in cui il servizio/fornitura non dovesse essere conforme, anche in ordine alle tempistiche, a quanto preventivato – la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e/o all'entità del danno subito e calcolata – ai sensi dell'art. 113-bis d.lgs. 50/2016 - in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque entro il limite massimo del 10% dell'ammontare netto complessivo contrattuale;

Di dare mandato alla Segreteria Generale di pubblicare il presente atto sul sito camerale nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Federica Ghitarrari)

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."